PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2004/0061(CNS)

22.2.2005

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica
(COM(2004)0178 – C6-0011/2004 – 2004/0061(CNS))

Relatore per parere: Nikolas Vakalis

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

I. Sintesi della proposta

Il contesto: a Lisbona l'Unione europea si è posta l'ambizioso obiettivo di divenire entro il 2010 l'economia basata sulla conoscenza più competitiva a livello mondiale. Poiché sinora l'Europa non ha fatto progressi sostanziali in tal senso e il tempo stringe, è assolutamente necessario introdurre nuove misure se si vogliono comunque raggiungere gli obiettivi di Lisbona.

La recente relazione KOK sollecita l'adozione immediata di provvedimenti nel settore della ricerca, con la finalità ultima di costruire uno spazio europeo della ricerca abbastanza attraente da poter competere con successo con spazi analoghi nel resto del mondo.

Per riuscire in tale intento, l'Europa avrà bisogno di disporre, entro il 2010, di più di 700 000 ricercatori. Una delle misure che potrebbero contribuire al raggiungimento di questo obiettivo consiste nell'agevolare l'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio dell'Unione, attraverso procedure semplificate per la concessione di permessi di soggiorno e visti (oltre a prendere in considerazione altre misure per favorire il rimpatrio dei cittadini europei altamente qualificati che attualmente lavorano come ricercatori al di fuori dell'Unione).

La proposta della Commissione: la proposta in esame crea un quadro giuridico basato su tre elementi:

1) una proposta di direttiva relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di ricercatori di paesi terzi;

2) due proposte di raccomandazione concernenti rispettivamente i) l'adozione di un certo numero di misure pratiche volte ad agevolare l'ammissione di ricercatori di paesi terzi durante il periodo necessario per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale, e ii) la regolamentazione della questione specifica dei visti di breve durata per i ricercatori.

II. Commenti del relatore per parere

Il relatore per parere valuta positivamente la proposta della Commissione e ritiene che lo strumento prospettato possa contribuire ad attrarre i ricercatori e a trattenerli in Europa.

Obiettivo generale:

a. Il relatore per parere sottolinea che il dispositivo giuridico proposto dovrebbe essere lo strumento per attrarre sostanzialmente due categorie di ricercatori nell'Unione europea: da un lato i ricercatori altamente qualificati di fama internazionale che attualmente lavorano in altre parti del mondo, dall'altro i giovani talenti originari di paesi in via di sviluppo, cui verrebbe offerta l'opportunità di effettuare attività di ricerca in Europa prima di rientrare nei rispettivi paesi d'origine, di modo che l'Europa diventi il punto di riferimento di ogni loro ulteriore attività di ricerca.

b. Il relatore per parere richiama l'attenzione sul fatto che **la proposta in esame dovrebbe concedere piena fiducia agli istituti di ricerca e alla comunità di ricerca in generale**,

adottando quindi nei loro confronti e nei confronti del loro lavoro, per quanto possibile, un approccio aperto, in luogo dell'approccio improntato alla cautela che caratterizza la politica in materia d'immigrazione.

Settore pubblico e settore privato: è importante che la nozione di "istituto di ricerca" abbracci non solo il settore pubblico, ma anche quello privato, dal momento che mancano attualmente misure intese a promuovere l'attività di ricerca effettuata dal settore privato, malgrado l'obiettivo fissato a Barcellona, in base al quale la spesa destinata dal settore privato alla ricerca dovrebbe essere pari al 2% del PIL. A questo proposito, sarebbe opportuno esaminare approfonditamente le esigenze specifiche delle PMI.

Istituti di ricerca: gli istituti di ricerca hanno un ruolo fondamentale nell'intera procedura di ammissione e semplificano quindi il compito delle autorità d'immigrazione. Il relatore per parere plaude allo strumento giuridico proposto, che considera un passo nella giusta direzione verso la creazione di un contesto ideale per la ricerca nell'Unione, e soprattutto verso la completa autonomia degli istituti di ricerca nella scelta delle équipe di ricercatori e nella creazione di laboratori o centri di ricerca. In cambio di tali prerogative, gli istituti di ricerca si fanno carico della responsabilità finanziaria.

Rendere l'Europa più attraente per i ricercatori di paesi terzi: è particolarmente importante che i ricercatori ammessi godano di uno status particolare nel paese ospitante e nel territorio dell'Unione in generale. A questo proposito:
- è fondamentale che l'ammissione dei ricercatori sia svincolata dall'obbligo di essere titolari di un permesso di lavoro;
- la mobilità dei suddetti ricercatori all'interno dello spazio europeo della ricerca è una condizione per il successo di quest'ultimo e merita la dovuta considerazione;
- ai familiari del ricercatore dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno avente la stessa durata di quello rilasciato al ricercatore ammesso.

Burocrazia e ostacoli a livello nazionale: il relatore per parere teme che il meccanismo proposto si scontrerà con le procedure burocratiche vigenti, ad esempio relativamente al riconoscimento dei diplomi, al regime di assicurazione malattia e previdenza sociale, al regime fiscale, ecc. Il relatore per parere richiama l'attenzione degli Stati membri su tali difficoltà e sulla necessità di adottare misure per minimizzare l'impatto negativo delle suddette disposizioni sui ricercatori di paesi terzi.

Sostegno finanziario: secondo il relatore per parere, per offrire incentivi concreti e richiamare ricercatori di vaglia provenienti da paesi terzi è necessario che la proposta sia corredata da misure finanziarie adeguate, che la colleghino alla politica comunitaria nel settore della ricerca (ad esempio, l'attuale sesto Programma quadro e il futuro settimo Programma quadro).

Urgenza: dati gli impegni di Lisbona e il poco tempo disponibile, il pacchetto legislativo dovrà essere adottato quanto prima. Se saprà agire rapidamente, l'Europa potrà approfittare anche della politica restrittiva che gli Stati Uniti stanno attuando in materia d'immigrazione.

Il relatore per parere deplora il fatto che il Consiglio abbia già raggiunto un accordo politico sulla proposta, ignorando di fatto il ruolo del Parlamento nel quadro della procedura di consultazione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 4	
(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità deve disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca è valutato pari a 700.000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.	(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità deve disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca è valutato pari a 700.000 persone ***entro il 2010***. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.
	Motivazione *Occorre fare riferimento al calendario fissato dal Consiglio europeo di Barcellona per sottolineare l'urgenza dell'atto legislativo proposto.*
Emendamento 2 Considerando 5	
(5) La presente direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l'ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi in modo che la Comunità	(5) La presente direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l'ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi in modo che la Comunità

[1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello mondiale.	eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo***, in particolare per quelli più qualificati,*** e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello mondiale.

Motivazione

Per competere con successo con i suoi principali concorrenti a livello mondiale nel settore della ricerca, l'Unione europea dovrà creare le condizioni atte ad indurre ricercatori altamente qualificati provenienti dagli Stati Uniti e da altri paesi extraeuropei ad effettuare le proprie attività di ricerca in Europa.

Emendamento 3
Considerando 12

(12) È importante favorire la mobilità dei ***ricercatori*** che costituisce uno strumento per sviluppare e valorizzare i contatti e le reti di ricerca tra partner a livello mondiale.	(12) È importante favorire la mobilità dei ***cittadini di paesi terzi ammessi nel territorio dell'Unione europea per effettuare attività di ricerca scientifica,*** che costituisce uno strumento per sviluppare e valorizzare i contatti e le reti di ricerca tra partner ***nonché per affermare la posizione dello Spazio europeo della ricerca (SER)*** a livello mondiale.

Motivazione

È essenziale sottolineare l'importanza della mobilità e il necessario collegamento con lo spazio europeo della ricerca. Quest'ultimo deve "guadagnarsi" una posizione e un peso a livello mondiale ed essere considerato un polo di ricerca qualificata.

Emendamento 4
Considerando 14 bis (nuovo)

	(14 bis) La presente direttiva potrebbe apportare miglioramenti significativi nel settore della sicurezza sociale, dal momento che il principio di non discriminazione potrebbe applicarsi anche a persone che entrano nel territorio di uno Stato membro direttamente da un paese terzo. Per favorire

la necessaria mobilità dei ricercatori all'interno del SER, a questi ultimi potrebbero essere riconosciuti ulteriori diritti, rispetto a quelli già previsti dalla normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che si spostano da uno Stato membro all'altro.

Motivazione

Le disposizioni di sicurezza sociale possono essere di notevole ostacolo all'integrazione dei ricercatori di paesi terzi nello Stato membro di accoglienza e alla loro mobilità all'interno dell'Unione.

Emendamento 5
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) La Comunità dovrebbe prevedere misure concrete, anche nell'ambito dell'attuale e del futuro programma quadro, a sostegno degli istituti di ricerca e dei ricercatori che firmano convenzioni di accoglienza. Attraverso la propria strategia di finanziamento, la Comunità dovrebbe promuovere programmi di ricerca pluriennali, fissando un orizzonte temporale adeguato per la pianificazione delle attività di ricerca, tenendo presenti le esigenze in termini di personale e garantendo le risorse finanziarie necessarie.

Motivazione

Il quadro giuridico proposto deve essere abbinato a misure finanziarie adeguate, affinché possa dare risultati considerevoli. Attraverso la sua politica di ricerca, l'Unione deve promuovere progetti di ricerca pluriennali integrati da convenzioni di accoglienza, in modo trarre i massimi benefici dagli strumenti giuridici proposti per il SER.

Emendamento 6
Articolo 2, lettera b)

b) "ricercatore": un cittadino di un paese terzo in possesso di un diploma universitario di secondo ciclo ammesso sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea per effettuare un progetto di ricerca presso un istituto di ricerca;	b) "ricercatore": un cittadino di un paese terzo in possesso di un diploma universitario ***almeno*** di secondo ciclo ammesso sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea per effettuare un progetto di ricerca presso un istituto di ricerca;

Motivazione

Ai fini della direttiva è importante che la definizione della nozione di "ricercatore" sia la più ampia offerta dalla legislazione comunitaria vigente, garantendo nel contempo un livello minimo quanto alle qualifiche.

Emendamento 7
Articolo 2, lettera d)

d) "istituto di ricerca": qualsiasi tipo di istituto o di impresa, pubblico o privato, che effettui ricerche, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro, conformemente alla regolamentazione o alla pratica amministrativa di quest'ultimo;	d) "istituto di ricerca": qualsiasi tipo di istituto o di impresa, pubblico o privato, che effettui ricerche ***a titolo principale o complementare***, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro, conformemente alla regolamentazione o alla pratica amministrativa di quest'ultimo; ***le piccole e medie imprese che abbiano avuto almeno un progetto di ricerca ammesso a beneficiare di finanziamenti comunitari sono considerate "istituti di ricerca" ai fini della presente direttiva;***

Motivazione

È fondamentale che la normativa proposta abbracci anche gli istituti pubblici, e soprattutto le aziende private, che effettuano attività di ricerca a margine della loro attività principale. In tale contesto è particolarmente importante incoraggiare le PMI, che spesso non hanno una divisione "Ricerca e Sviluppo", a fungere da istituti di accoglienza per i ricercatori di paesi terzi.

Emendamento 8
Articolo 2, lettera e bis) (nuova)

e bis) per "membri della famiglia" si intendono il coniuge e i figli (compresi i figli del coniuge, quelli adottati e quelli ricevuti in affidamento) del ricercatore nonché i genitori (compresi la matrigna e il patrigno) del ricercatore e del coniuge.

Motivazione

Tale emendamento si riferisce all'articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo) relativo ai membri della famiglia. Al fine di indurre i ricercatori a stabilirsi nell'UE, è fondamentale facilitare ai membri delle loro famiglie l'entrata e la residenza nell'UE. Diversamente dalla direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento delle famiglie, che si riferisce all'immigrazione permanente, tale permesso è limitato nel tempo al soggiorno del ricercatore nell'UE.

Emendamento 9
Articolo 3, paragrafo 2

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica. Gli Stati membri ***possono applicare*** la presente direttiva a un cittadino di un paese terzo *chiedendone* l'ammissione affinché egli possa offrire dei corsi in un istituto di insegnamento superiore ai sensi della regolamentazione o della pratica amministrativa degli Stati membri.	2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica. Gli Stati membri ***applicano*** la presente direttiva a un cittadino di un paese terzo *che chieda* l'ammissione affinché egli possa offrire dei corsi in un istituto di insegnamento superiore ai sensi della regolamentazione o della pratica amministrativa degli Stati membri.

Motivazione

È importante che gli Stati membri riconoscano uno status particolare ai ricercatori altamente qualificati anche ai fini dell'insegnamento, dal momento che lo svolgimento di attività di ricerca di eccellenza e l'insegnamento a livello superiore (ad esempio presso istituti universitari) sono intrinsecamente connessi fra loro.

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 3

3. Gli Stati membri ***autorizzano per una durata illimitata di tempo gli istituti pubblici e privati la cui funzione principale è realizzare attività di ricerca e gli istituti di insegnamento superiore degli Stati membri, conformemente alla loro normativa o pratica amministrativa***.	3. ***L'autorizzazione accordata a un istituto di ricerca, pubblico o privato, ha una validità minima di cinque anni.*** Gli Stati membri ***hanno facoltà di accordare autorizzazioni per periodi più lunghi. Gli istituti di ricerca cui viene negata l'autorizzazione ricevono una motivazione dettagliata di tale rifiuto.***

Motivazione

È necessario che gli istituti pubblici e privati siano trattati allo stesso modo, soprattutto in considerazione del fatto che l'Unione chiede che il settore privato aumenti sensibilmente la spesa da esso destinata alla ricerca. Cinque anni sono un arco di tempo adeguato, che consente alle autorità nazionali di verificare periodicamente se gli istituti in questione stanno correttamente effettuando attività di ricerca. Tuttavia, alcuni Stati membri potrebbero voler accordare autorizzazioni per periodi più lunghi per evitare ulteriori oneri burocratici, in particolare se gli Stati in questione dispongono di altri strumenti per controllare le ricerche effettuate. L'introduzione del diritto a una motivazione dettagliata in caso di mancata concessione dell'autorizzazione contribuisce alla trasparenza.

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 4

4. Gli Stati membri autorizzano per una durata illimitata di tempo gli istituti pubblici a condizione che questi effettuino attività di ricerca complementari alle loro funzioni principali.	***soppresso***

Motivazione

È fondamentale che la normativa proposta abbracci anche gli istituti pubblici, e soprattutto le aziende private, che effettuano attività di ricerca a margine della loro attività principale. In tale contesto è particolarmente importante incoraggiare le PMI, che spesso non hanno una divisione "Ricerca e Sviluppo", a fungere da istituti di accoglienza per i ricercatori di paesi terzi.

Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 5

5. Gli Stati membri autorizzano gli istituti privati per un periodo di cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se essi svolgono attività di ricerca complementari al loro oggetto sociale.	***soppresso***

Motivazione

È fondamentale che la normativa proposta abbracci anche gli istituti pubblici, e soprattutto le aziende private, che effettuano attività di ricerca a margine della loro attività principale. In tale contesto è particolarmente importante incoraggiare le PMI, che spesso non hanno una divisione "Ricerca e Sviluppo", a fungere da istituti di accoglienza per i ricercatori di paesi terzi.

Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 6

6. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, l'istituto di ricerca si impegna, nei confronti dello Stato membro di accoglienza ad assumersi a carico le spese di soggiorno, le spese sanitarie e di viaggio di ritorno dei ricercatori che accoglie e a fornire loro il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 3. La responsabilità dell'istituto di ricerca si estende ***all'anno successivo*** alla data di scadenza della convenzione di accoglienza di cui all'articolo 5 o alla data in cui l'istituto ha avvisato lo Stato membro conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del sopraggiungere di un avvenimento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza finché il ricercatore non abbia lasciato il territorio dell'Unione europea.	6. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, l'istituto di ricerca si impegna, nei confronti dello Stato membro di accoglienza ad assumersi a carico le spese di soggiorno, le spese sanitarie e di viaggio di ritorno dei ricercatori che accoglie e a fornire loro il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 3. La responsabilità dell'istituto di ricerca si estende ***ai sei mesi successivi*** alla data di scadenza della convenzione di accoglienza di cui all'articolo 5 o alla data in cui l'istituto ha avvisato lo Stato membro conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del sopraggiungere di un avvenimento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza finché il ricercatore non abbia lasciato il territorio dell'Unione europea.

Motivazione

Estendere a un anno dalla scadenza della convenzione la responsabilità finanziaria degli istituti di ricerca significa imporre loro un obbligo iniquo e sproporzionato.

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 7

7. Gli istituti autorizzati trasmettono all'autorità competente designata a tal fine dagli Stati membri una conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui hanno firmato una convenzione di accoglienza sulla base dell'articolo 5 entro due mesi dalla data di scadenza di tale convenzione.	7. Gli istituti autorizzati trasmettono all'autorità competente designata a tal fine dagli Stati membri una conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui hanno firmato una convenzione di accoglienza sulla base dell'articolo 5 entro due mesi dalla data di scadenza di tale convenzione. ***L'autorità competente deve disporre di conoscenze sufficienti per verificare in termini sommari che l'attività di ricerca sia stata eseguita con successo.***

Motivazione

La capacità dell'autorità competente di verificare in termini sommari se l'attività di ricerca svolta nel quadro di una convenzione di accoglienza sia stata ultimata con successo aumenterà la credibilità del sistema.

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 9

9. Uno Stato membro può rifiutarsi di rinnovare o ritirare l'autorizzazione di un istituto di ricerca che non soddisfi più le condizioni previste dai paragrafi 2 - 7 o che abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo per il quale si è avvalso dell'articolo 8, paragrafo 1. Quando l'autorizzazione è stata rifiutata o ritirata o ne è stato rifiutato il rinnovo sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, l'istituto interessato non può chiedere una seconda autorizzazione prima di 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di ritiro o non rinnovo.	9. Uno Stato membro può rifiutarsi di rinnovare o ritirare l'autorizzazione di un istituto di ricerca che non soddisfi più le condizioni previste dai paragrafi 2 - 7 o che abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo per il quale si è avvalso dell'articolo 8, paragrafo 1. Quando l'autorizzazione è stata rifiutata o ritirata o ne è stato rifiutato il rinnovo sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, l'istituto interessato non può chiedere una seconda autorizzazione prima di 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di ritiro o non rinnovo. ***Gli istituti di ricerca non sono ritenuti responsabili di eventuali violazioni delle condizioni contemplate all'articolo 6, lettere a) ed d), a meno che non esistano ragioni per sospettare la loro collusione negli atti illeciti commessi dal ricercatore.***

Motivazione

Agli istituti di ricerca non dovrebbe incombere l'obbligo di verificare il rispetto di condizioni che esulano chiaramente dalle loro competenze e sono invece di pertinenza delle autorità nazionali responsabili.

Emendamento 16
Articolo 5, paragrafo 4

4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso in cui la relazione giuridica che lega il ricercatore all'istituto di accoglienza termini. Qualora dovesse verificarsi un avvenimento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne avverte tempestivamente l'autorità designata a tal fine dagli Stati membri.	4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso in cui la relazione giuridica che lega il ricercatore all'istituto di accoglienza termini. ***In tal caso, e qualora il ricercatore sia in possesso di un passaporto valido o di un titolo di viaggio equivalente e non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica, il permesso di soggiorno rimane valido per un periodo pari sino a tre mesi, onde consentire al ricercatore di presentare domanda per concludere una nuova convenzione di accoglienza.*** Qualora dovesse verificarsi un avvenimento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne avverte tempestivamente l'autorità designata a tal fine dagli Stati membri.

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione per il paragrafo in esame annulla il vantaggio della mobilità per i ricercatori interessati. Il nostro obiettivo non dovrebbe essere solo quello di favorire l'ingresso di ricercatori, ma anche di fare in modo che essi rimangano nell'Unione europea e nel SER. È dunque opportuno accordare ai ricercatori di paesi terzi un periodo di tempo adeguato affinché essi possano presentare domanda in loco, una volta ultimato il progetto per la cui realizzazione erano stati originariamente ammessi nel territorio dell'Unione.

Emendamento 17
Articolo 7

Durata del permesso di soggiorno	***Permessi di soggiorno e visti***
Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido per una durata ***pari o superiore a un anno e lo rinnovano di anno in anno se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6. Se la durata dei lavori di ricerca è inferiore a un anno, il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari alla durata dei lavori.***	Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido per una durata ***minima di un anno. Se la durata dei lavori di ricerca è superiore a un anno, il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella dei lavori.***
	Gli Stati membri rilasciano, su richiesta, permessi di soggiorno ai membri della famiglia di un ricercatore. La durata di validità di siffatti permessi di soggiorno è uguale a quella del permesso di soggiorno rilasciato al ricercatore nella misura in cui ciò sia consentito dal periodo di validità dei documenti di viaggio del membro della famiglia. Visti per un breve termine di tre mesi sono anch'essi concessi ai parenti e agli amici stretti del ricercatore qualora il ricercatore se ne faccia garante.

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione per l'articolo in esame è in contrasto con l'obiettivo principale della proposta di direttiva ed è fonte di formalità burocratiche e perdite di tempo inutili, soprattutto in considerazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 8.

Al fine di indurre i ricercatori a stabilirsi nell'UE, è inoltre fondamentale facilitare il trasferimento ai membri stretti della famiglia e per la stessa durata di tempo. Alla famiglia ampliata e agli amici del ricercatore dovrebbe essere consentito di recarsi in visita per brevi periodi senza essere sottoposti a procedure burocratiche ingiustificate, a difficoltà all'immigrazione o essere addirittura confrontati al rifiuto di entrare nel paese. Il ricercatore sarà tuttavia tenuto ad essere responsabile in termini di sostegno finanziario e sicurezza per i visitatori a breve termine.

Emendamento 18
Articolo 13, paragrafo 1

1. I beneficiari di un permesso di soggiorno rilasciato in applicazione della presente direttiva possono, avvalendosi di tale permesso e di un passaporto o documento di viaggio equivalente, purché validi, effettuare una parte del proprio progetto di ricerca sul territorio di un altro Stato membro purché *tale progetto* non *sia considerato* dallo Stato membro interessato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica. Se del caso, viene firmata, in considerazione del periodo di tempo necessario per effettuare tale parte delle ricerche, una nuova convenzione di accoglienza sulla cui base i ricercatori ricevono un permesso di soggiorno del secondo Stato membro.	1. I beneficiari di un permesso di soggiorno rilasciato in applicazione della presente direttiva possono, avvalendosi di tale permesso e di un passaporto o documento di viaggio equivalente, purché validi, effettuare una parte del proprio progetto di ricerca sul territorio di un altro Stato membro purché *essi* non *siano considerati* dallo Stato membro interessato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica. Se del caso, viene firmata, in considerazione del periodo di tempo necessario per effettuare tale parte delle ricerche, una nuova convenzione di accoglienza sulla cui base i ricercatori ricevono un permesso di soggiorno del secondo Stato membro. ***Gli Stati membri non impongono ai ricercatori di abbandonare il loro territorio per presentare domanda per un visto o un permesso di soggiorno.***

Motivazione

Si tratta di una disposizione complementare necessaria per garantire il diritto a presentare domanda in loco e per incrementare i vantaggi della mobilità.

Emendamento 19
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Durante il periodo di validità del suo permesso di soggiorno, il ricercatore può presentare domanda per concludere una nuova convenzione di accoglienza nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro. La nuova domanda viene esaminata secondo una procedura semplificata, che non comprende la verifica delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), purché il primo istituto di ricerca confermi per

	iscritto che l'attività di ricerca è stata svolta in modo soddisfacente sino al momento della presentazione della nuova domanda.

Motivazione

Si tratta di una disposizione complementare necessaria per agevolare il passaggio dei ricercatori di paesi terzi da un progetto di ricerca ormai ultimato a un nuovo progetto, nello stesso Stato membro o in uno Stato membro diverso, così da incrementare la mobilità dei ricercatori.

Emendamento 20
Articolo 15, paragrafo 1

1. Le autorità competenti dello Stato membro notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto nazionale in materia, le decisioni relative alla domanda di ammissione o di rinnovo del permesso di soggiorno entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Le conseguenze per le autorità competenti dell'assenza di decisioni alla scadenza di tale termine sono affrontate sulla base della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. In casi eccezionali dovuti alla complessità della domanda tale termine può essere prorogato.	1. Le autorità competenti dello Stato membro notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto nazionale in materia, le decisioni relative alla domanda di ammissione o di rinnovo del permesso di soggiorno entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Le conseguenze per le autorità competenti dell'assenza di decisioni alla scadenza di tale termine sono affrontate sulla base della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. In casi eccezionali dovuti alla complessità della domanda tale termine può essere prorogato***, ma in ogni modo per non più di 30 giorni***. ***Il richiedente riceve una motivazione dettagliata dell'eventuale proroga.***

Motivazione

Si tratta di una disposizione complementare necessaria per evitare che le autorità degli Stati membri facciano eccessivamente ricorso a tale possibilità (come proposto inizialmente), causando ritardi inutili nelle ammissioni.

Emendamento 21
Articolo 17

Ciascuno Stato membro fa in modo da mettere a disposizione del pubblico, segnatamente via Internet, la quantità di informazioni più completa possibile e regolarmente aggiornata sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi dell'articolo 4 con cui i ricercatori possono concludere una convenzione di accoglienza nonché sulle condizioni e le procedure di ingresso e di soggiorno sul suo territorio al fine di effettuare ricerche adottate ai sensi della presente direttiva.	Ciascuno Stato membro fa in modo da mettere a disposizione del pubblico, segnatamente via Internet, la quantità di informazioni più completa possibile e regolarmente aggiornata sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi dell'articolo 4 con cui i ricercatori possono concludere una convenzione di accoglienza nonché sulle condizioni e le procedure di ingresso e di soggiorno sul suo territorio al fine di effettuare ricerche adottate ai sensi della presente direttiva. ***Gli Stati membri possono imporre agli istituti di accoglienza di pubblicare l'elenco dei ricercatori ammessi. Tale elenco contiene solo le informazioni necessarie per identificare senza possibilità di equivoci i ricercatori interessati.***

Motivazione

Questa disposizione complementare contribuirà a garantire la trasparenza necessaria.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica
Riferimenti	COM(2004)0178 – C6-0011/2004 – 2004/0061(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	ITRE 15.9.2004
Cooperazione rafforzata	
Relatore per parere Nomina	**Nikolas Vakalis** **7**.10.2004
Esame in commissione	23.11.2004 18.1.2005 21.2.2005
Approvazione degli emendamenti	21.2.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 12 contrari: 0 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Pier Antonio Panzeri, Herbert Reul, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Daniel Caspary, Dorette Corbey, Neena Gill, Norbert Glante, Edit Herczog, Peter Liese, Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi, John Purvis, Manuel António dos Santos, Esko Seppänen, Alyn Smith, Hannes Swoboda
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	